

IL SINODO DEI VESCOVI: ISTITUZIONE, FINI E NATURA*

Trent'anni fa, mentre la celebrazione del Concilio Vaticano II entrava nella sua fase finale, Paolo VI istituiva il Sinodo dei Vescovi¹. L'atto pontificio fu salutato da più parti come il segno inequivocabile del rinnovamento ecclesiologico conciliare ed il nuovo organismo indicato come l'espressione concreta di una nuova modalità di relazionare fra loro l'ufficio del Primato e quello dei Vescovi, chiamati ora a collaborare più direttamente al governo ecclesiastico della Chiesa universale. Riprova della favorevole accoglienza della decisione papale è la produzione bibliografica² dedicata allo studio del nuovo Istituto, impegnando la dottrina teologica e canonistica nella

* Il presente articolo sintetizza la ricerca e le conclusioni di una dissertazione dottorale sostenuta presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Gregoriana, pubblicata con il titolo *Il Sinodo dei Vescovi: istituzione, fini e natura. Indagine teologico-giuridica* (collana «TESI GREGORIANA» - serie Diritto Canonico n. 2), Roma 1995.

¹ PAULUS VI, *Litt. Ap. motu proprio datae «Apostolica Sollicitudo»* (15 settembre 1965), in AAS 57 (1965) 775-780. D'ora in poi citato con la sigla *Ap. Soll.*

² Per una rassegna più estesa delle opere (per lo più articoli ai quali faremo riferimento più avanti) sul Sinodo, rinviando ai seguenti autori A. FERNÁNDEZ, *Nuevas estructuras de la Iglesia. Exigencias teológicas de la comunión ecclesial*, Burgos 1980; G.P. MILANO, *Il Sinodo dei Vescovi*, Milano 1985; J.Í. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos*, Pamplona 1987; J. TOMKO (ed.), *Il Sinodo dei Vescovi: natura, metodo e prospettive*, Città del Vaticano 1985.

comprensione e nell'analisi dei contenuti del medesimo. A distanza di anni dall'istituzione del Sinodo e da quell'iniziale vivace dibattito sulla sua natura giuridica non è privo di interesse ricordare gli elementi che compongono il quadro generale della discussione sul Sinodo, analizzando quei punti dottrinali assodati, la legislazione che ne regge il funzionamento, le metodologie usate dagli autori ed i possibili ambiti di uno sviluppo del Sinodo, previsto sin dall'inizio dallo stesso Legislatore.

1. Istituzione del Sinodo e Concilio Vaticano II

Vi è uno stretto legame tra l'atto istitutivo di Paolo VI e la celebrazione conciliare ed esso è da individuare non tanto nella mera coincidenza tra i due, quanto piuttosto nella ricerca delle concrete modalità di relazionare tra loro il Romano Pontefice ed i Vescovi. Il momento finale del lavoro conciliare è il n. 5 di *CD*³ il quale, però, non può essere disgiunto dall'ampia discussione dottrinale circa la natura dell'Episcopato, la sua sacramentalità e la sua indole collegiale: tali elementi costituiscono la base per la comprensione di quelle relazioni di cui sopra, così come sono sancite in *LG* 22-23.

Già nella fase antepreparatoria, in molti *vota* degli organi consultati, si ritrova la proposta di una riforma delle strutture centrali del governo ecclesiasti-

³ «*Episcopi e diversis orbis regionibus selecti, modis et rationibus a Romano Pontifice statutis vel statuendis, Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestant adiutricem operam in Consilio, quod proprio nomine Synodus Episcoporum appellatur, quae quidem, utpote totius catholici Episcopatus partes agens, simul significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse*» (*CD* 5).

co. Esse spaziano dall'invocazione di una maggiore internazionalizzazione e decentralizzazione dei membri e delle funzioni della Curia Romana, ad una eventuale forma ordinaria del governo collegiale della Chiesa; dalla proposta di strutture di coordinazione pastorale, ad organismi di esercizio della potestà del Collegio Episcopale⁴. I problemi e le esigenze sollevate dalla consultazione, si ripresenteranno nel corso dei lavori conciliari, soprattutto a seguito di due discorsi di Paolo VI, pronunciati poco tempo dopo la sua elezione⁵, nei quali egli stesso indicava la prospettiva di una più proficua collaborazione tra il proprio ufficio ed i Vescovi, lasciando però ai Padri di suggerirne le concrete modalità di attuazione. Prima, però, di affrontare quest'ultime, i Padri si trovarono nella necessità di esplicitare e chiarire i concetti di fondo che giustificassero una più stretta collaborazione tra i due uffici e la stessa discussione sullo schema circa l'ufficio pastorale dei Vescovi sarebbe stata compiuta «*absoluta disceptatione schematis Constitutionis dogmaticae "De Ecclesia"*»⁶. Sebbene molti elementi rimasero piuttosto impliciti, data la prospettiva più pastorale che non dottrinale dell'indagine conciliare,

⁴ Cf. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando (ADA)*, series I, vol. II (appendix), pars I, 422-428. Per una presentazione dei voti della fase antepreparatoria vedi G.P. MILANO, *Il Sinodo dei Vescovi* (cf. nt. 2), 1-65; J.I. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos* (cf. nt. 2), 42-57.

⁵ PAULUS VI, *Quali siano i motivi*, discorso alla Curia Romana (21 settembre 1963), in *AAS* 55 (1963) 799; *Salvete Fratres*, discorso di apertura del secondo periodo conciliare (29 settembre 1963), in *AAS* 55 (1963) 849-850.

⁶ È il parere della Subcommissione per le materie miste nel consegnare lo schema *De Episcopis ac de Dioeceseon regimine* alla Segreteria Generale del Concilio (*Acta Synodalia Concilii Oecumenici Vaticani II* [AS], v. II, pars IV, 439).

su questo preciso punto, il risultato più significativo fu di non restringere il concetto dell'indole collegiale dell'Episcopato (divenuto, poi, più comune come *collegialità episcopale*) alla sola accezione giuridica, ossia all'esercizio collegiale stretto della potestà suprema, bensì allargarlo ad una dimensione teologico-morale più ampia, nella quale inscrivere quelle relazioni e nella quale si salvaguardassero le prerogative del Romano Pontefice, insieme alla valorizzazione dei suoi legami con gli altri Vescovi nell'ambito del governo della Chiesa universale⁷.

Entrando nell'esame del *De Episcopis* i Padri terranno sempre presente la motivazione e la finalità del dibattere, ossia l'esigenza di offrire un valido aiuto al *munus* del Pastore Supremo e ciò è testimoniato da alcune espressioni del n. 5 del Decreto: «*cum universali Summi Pontificis munus maiores in dies auxilii et praesidii vires exposcat... ut validiorem praestant adiutricem operam*». Così pure sarà costante la premura di ben evidenziare la libertà del Romano Pontefice, non solo nell'istituire il nuovo organismo («*si eidem Summo Pontifice placuerit*»), ma anche nel determinare la forma e l'organizzazione interna del medesimo («*modis et rationibus ab Ipso opportune statuendis*»)⁸. I

⁷ Per i dibattiti sulla natura dell'Episcopato, cf. U. BETTI, *La dottrina sull'Episcopato del Concilio Vaticano II*, Roma 1984; G. GHIRLANDA, «*Hierarchica Communio*». *Significato della formula nella Lumen Gentium* (*Analecta Gregoriana*, vol. 216), Roma 1980.

⁸ Cf. *Schema Decreti de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, n. 5: *textus prior* (18 settembre 1964), in AS, v. III, pars II, 23; *textus emendatus* (30 ottobre 1964), in AS, v. III, pars VI, 121; *textus recognitus* (28 settembre 1965), in AS, v. IV, pars II, 121; *Mutanda in textu Schematis Decreti* (28 settembre 1965), in AS, v. IV, pars II, 619.

suggerimenti dei Padri si muovevano, perciò, nella direzione di indicare un organo che fosse strettamente vincolato alla volontà sovrana del Papa, quale organo di aiuto al suo peculiare ufficio (e non al Collegio dei Vescovi⁹), ma che esprimesse, nello stesso tempo, «*omnium Episcoporum universae Ecclesiae sollicitudini participatio*»¹⁰. Il loro suggerimento rimaneva, tuttavia, *sospeso* ed in attesa di un intervento dello stesso Pontefice, ciò che avverrà con la promulgazione dell'*Ap. Soll.*, a seguito della quale verrà mutato *ex officio* il testo del n. 5 sul quale il Concilio aveva sino ad allora dibattuto¹¹.

⁹ La stessa Commissione *De Episcopis* si darà premura di chiarire che il Sinodo andava inteso come «*signum participationis Collegii Episcoporum in cura universali Ecclesiae, non autem eo sensu, ut quidam optaverunt, quod consilium sit exercitium muneris Collegii Episcoporum*» (*Relatio de singulis numeris*, in *AS*, v. III, pars VI, 131).

¹⁰ Cf. *Schema Decreti de pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, n. 5 (cf. nt. 8). Se nel *textus recognitus* si ha «*quo simul significari possit omnes Episcopos sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse*», il testo promulgato afferma con certezza il valore della partecipazione alla *sollicitudo*, ed introduce un riferimento alla *hierarchica communio*: «*simul significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse*».

¹¹ Occorre rilevare che, sebbene non vi sia una continuità *formale* tra gli schemi precedenti ed il testo promulgato, si dà comunque una continuità di tipo *materiale*, data la sostanziale conformità tra la *mens* delle conclusioni conciliari e l'atto istitutivo di Paolo VI. Per queste ragioni, allora, il Concilio (sua celebrazione, dibattiti e risultati finali), secondo l'espressione di Paolo VI, si pone come il «*principium proximum*» per la comprensione della natura e dei fini del Sinodo, costituendo la sua fonte dottrinale più vicina (Cf. PAULUS VI, *Deo Patri Omnipotenti*, omelia durante la celebrazione di inaugurazione della I Ass. Gen. del Sinodo dei Vescovi, 29 settembre 1967, in *AAS* 59, 1967, 967).

2. La normativa sinodale

Il dato iniziale, facilmente constatabile, è costituito dalla diversa natura delle norme e delle regole con le quali il Sinodo è stato strutturato e con le quali si è stabilito il suo funzionamento. Un posto di primo piano va riconosciuto alla già citata *Ap. Soll.*, documento con il quale Paolo VI, non solo istituiva il nuovo organismo, ma anche ne strutturava la fisionomia, i compiti, i fini, la forma di celebrazione, la composizione delle assemblee. Questo documento continua a conservare la propria validità anche a seguito della promulgazione del Codice, poichè il Legislatore non ha inteso riformulare *ex integro* la materia in parola, fatte salve alcune modifiche di cui diremo più sotto. Sia l'*Ap. Soll.*, che i cc. 342-348 si possono considerare come le due fonti normative principali del Sinodo dei Vescovi. A queste si devono aggiungere, anzitutto, l'*Ordo Synodi Episcoporum celebrandae*¹², e quella normativa, non sempre pubblicata e per lo più di carattere interno, con la quale è regolato il funzionamento del Sinodo: si tratta di normativa *funzionale* e di regolamentazioni procedurali. Tale distinzione sarà da tenere in considerazione qualora il Legislatore apportasse modifiche alla normativa vigente ed un giudizio su tale intervento dovrà necessariamente vagliare non solo la modifica in parola, ma anche il livello giuridico nel quale viene operata. Occorre, tuttavia, rilevare che la distinzione sopra richiamata non è da asso-

¹² *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae* (8 dicembre 1966), in AAS 59 (1967) 91-103; *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus* (24 giugno 1969), in AAS 61 (1969) 525-539; *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis addimentis perficitur* (20 agosto 1971), in AAS 63 (1971) 702-704.

lutizzare fino a creare una separazione tra *norme sostanziali* e *regole procedurali*: la comprensione generale del Sinodo dei Vescovi è data dall'attenta analisi dell'intero complesso normativo reggente l'Istituto e la sua dinamica operativa.

In eguale misura bisognerà affermare la complementarietà tra le fonti dottrinali e quelle normative, nel senso che, da una parte la normativa delinea i profili formali del Sinodo, mentre il riferimento alla dottrina si rende necessario per una comprensione globale dell'Istituto, per la quale i testi legislativi esulerebbero dalla propria competenza ed ambito. Ma la loro complementarietà si rinviene anche ad un successivo livello: se ci si soffermasse ai soli dati normativi si restringerebbe l'analisi entro i limiti di una preoccupazione esclusivamente giuridica e funzionale, dato che essi si muovono nell'orizzonte della fissazione delle procedure e delle competenze assegnate alle figure e agli organi componenti il Sinodo. Si incorrerebbe in una descrizione, seppure corretta, della *sintassi sinodale* che si manterrebbe, però, al margine della sostanza e del ruolo attivo che il Sinodo ricopre nella Chiesa. Per contro, il prescindere dai testi normativi, in nome di una più estesa analisi teologica, *sospenderebbe* lo studio al di sopra della forma e della fisionomia che il Legislatore ha deciso assegnare al Sinodo, determinando in questa, e non in un'altra modalità concreta, le relazioni tra il Primato e l'Episcopato. Ultimamente è la decisione operata dall'autorità ad autorizzare una lettura corretta ed esaustiva della variegata ricchezza dei significati del Sinodo, rispetto alla quale, e a seguito di quella, non tutti hanno eguale valore se, soprattutto in ordine alla definizione giuridica della sua natura, alcuni elementi vengono, non solo ripensati, ma ritenuti impropri ed

esclusi da una riformulazione della legge. È il caso, ad esempio, del c. 342, nel quale non è stato accolto l'inciso di *CD 5* e della norma I di *Ap. Soll.*: «*totius catholici Episcopatus partes agens*»¹³. La *ratio* di questa decisione, giudicabile come una parziale abrogazione della citata norma I, va ricercata nella risposta della Pontificia Commissione per la revisione del Codice, interpellata al riguardo dal Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, il 9 settembre 1983. Il parere offerto dal Relatore contiene le seguenti argomentazioni: 1) L'espressione in parola, da un punto di vista giuridico risulta «*imprecisa*», poiché i singoli Vescovi esercitano il proprio potere sulle singole Chiese particolari ad essi affidate e non su altre Chiese o sulla Chiesa universale. Da un punto di vista teologico, invece, l'espressione può indicare che i Vescovi condividono la *sollicitudo pro universa Ecclesia*, quindi «*anche di quelle Chiese cui non presiedono*». 2) L'espressione viene scartata per non ingenerare l'idea che il Sinodo rappresenti tutti i Vescovi e che, quindi, venga assimilato al Concilio Ecumenico, il quale, a differenza del Sinodo, pone atti strettamente collegiali ed esercita la potestà deliberativa sua propria. 3) L'espressione non può essere giuridicamente accolta anche per la diversità di composizione delle assemblee¹⁴. La triplice giustificazione offerta

¹³ Cf. A. ANTÓN, *Episcoporum Synodus in quantum "partes agens totius catholici Episcopatus"*, in *Periodica* 57 (1968) 495-527; W. BERTRAMS, *De Synodi Episcoporum potestate cooperandi in exercitio potestatis primatialis*, in *Ibid.*, 528-546; M. ZUROWSKI, *Synodus Episcoporum in quantum partes agens totius catholici Episcopatus*, in *Periodica* 62 (1973) 375-391.

¹⁴ PONT. COMM. CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Prot. N. 5150/83 (20 settembre 1983), in J. TOMKO (ed.), *Il Sinodo dei Vescovi: natura, metodo e prospettive*, 179-181.

da W. Onclin poggia sulla distinzione dei due livelli con i quali il Sinodo deve essere avvicinato: esistono un ambito *teologico* ed uno *giuridico* della riflessione, entrambi concorrenti a delineare la natura del Sinodo, seppur con metodologie ed esigenze distinte. Il punto d'incontro dei due itinerari di riflessione è dato dalla consapevolezza del carattere unitario della natura del Sinodo, evitando così il rischio, più volte presentatosi in dottrina, di creare all'interno dell'Istituto, una sorta di separazione tra la sua natura *essenziale*, costituita dall'insieme degli aspetti teologici, e la sua natura *funzionale*, determinata dal diritto positivo e, rispetto alla precedente, da esso limitata.

In riferimento ad interventi di modifica della regolamentazione del Sinodo, ci pare doveroso richiamare, infine, il *Responsum authenticum* del Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, del 1991¹⁵. Esso riguarda direttamente il c. 346, § 1 e la possibilità che i Vescovi emeriti, in ragione di una loro peculiare competenza ed esperienza, possano essere eletti dalle stesse Conferenze episcopali quali membri delle assemblee sinodali. Il Pontificio Consiglio rispose affermativamente, così che all'assemblea sinodale, nella sua forma generale ordinaria e speciale¹⁶, possono prendere parte non solo i membri *de iure* della Conferenza episcopale, da questa eletti,

¹⁵ PONT. CONS. DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Responsum authenticum* circa c. 346, § 1 (del 2 giugno 1991; approvato nell'Udienza del 10 ottobre e promulgato il 3 dicembre), in AAS 83 (1991) 1093.

¹⁶ Cf. *Ap. Soll.*, V. VII-VIII; *Ordo*, art. 5, §§ 1 e 3; 6, § 1; c. 346, §§ 1 e 3. Per l'assemblea generale straordinaria le norme non prevedono membri eletti dalle Conferenze, ma solo i Presidenti delle stesse (cf. *Ap. Soll.*, VI; *Ordo*, art. 5, § 2; c. 346, § 2).

ma anche i Vescovi che non avendo più diretta responsabilità pastorale su una Chiesa particolare, secondo il c. 450, § 2, non sono da considerare giuridicamente membri della Conferenza. La decisione del Pontificio Consiglio ed il suo valore sostanziale sembrano doversi ricondurre ad uno dei significati del Sinodo, ossia l'*affectus collegialis*, di cui l'Istituto è espressione e strumento. I Vescovi emeriti, infatti, continuano ad essere membri del *Corpus Episcoporum*; godono del diritto di prendere parte al Concilio Ecumenico con voto deliberativo (c. 339) e di esercitare la potestà collegiale (c. 337, § 2). Infine, sebbene non più titolari di un ufficio su una Chiesa particolare, continuano a partecipare della *sollicitudo pro universa Ecclesia* che proprio nel Sinodo è manifestata e condivisa con il Romano Pontefice e gli altri Vescovi¹⁷.

¹⁷ Negli interventi sopra richiamati è possibile ravvisare un'evoluzione della normativa sinodale da qualificare secondo una duplice accezione. Da una parte si ha un'evoluzione di tipo *funzionale*, nel senso che l'autorità, in alcuni suoi interventi, soprattutto per l'*Ordo Synodi*, ha chiarito e perfezionato il funzionamento dell'Istituto, i suoi meccanismi e le dinamiche interne di celebrazione e di svolgimento. Dall'altra, soprattutto in relazione agli ultimi due casi sopra citati, tale evoluzione ha toccato aspetti più *sostanziali*, ma non tali da poter concludere ad una pari evoluzione della natura giuridica del Sinodo o ad una sua modifica statutaria. Tali interventi, allora, sono da considerare come chiarificatori, ossia esplicitazioni di una realtà sostanziale che non è mutata rispetto all'*Ap. Soll.* e che, proprio nell'approfondimento di alcuni suoi aspetti dottrinali, come pure nel miglioramento di alcune procedure, è emersa nei suoi contenuti giuridici più propri, conseguendo quel posto che il Codice riconosce al Sinodo dei Vescovi nella strutturazione canonica dell'autorità e del suo esercizio nella Chiesa. In questo senso, e secondo i dati evidenziati, un'evoluzione che riguardasse la *forma* del Sinodo si

Lo sforzo di meglio determinare la natura giuridica del Sinodo, compiutosi ultimamente nella legislazione codiciale, fa emergere lo stretto vincolo esistente tra esso ed il Romano Pontefice, cui il Sinodo stesso è direttamente soggetto. I cc. 344 e 347, § 2 sono un esempio di come il Legislatore ha voluto esplicitare la sottomissione dell'Istituto al Pastore Supremo della Chiesa. Essi, infatti, mentre riportano alcune disposizioni dei documenti precedenti, ora contemplano anche l'eventualità della *vacatio* della Sede Apostolica, nel qual caso l'assemblea sinodale «*ipso iure suspenditur*» (e non solo «*intermittitur*» come nel caso, descritto dal c. 340, del Concilio Ecumenico) fino alla decisione che il nuovo Pontefice assumerà circa la sua continuazione o dissoluzione. Da ciò si ricava, quindi, che l'autorità e la funzione del Sinodo non risiedono autonomamente nel medesimo e sono, invece, dipendenti dalla volontà personale del Romano Pontefice, il quale convoca l'assemblea, la dichiara conclusa, sospesa o dissolta, la può trasferire, certamente non in modo arbitrario, ma pur sempre in modo libero e sovrano. Eguale conclusione si può trarre dalla determinazione dei fini assegnati al Sinodo, semplificati nel dettato del c. 342. Il Romano Pontefice emerge come il centro di quella stretta collaborazione tra i Vescovi e come il destinatario principale dell'aiuto prestato dal Sinodo in ordine alla

è verificata, ma non pare autorizzi la dottrina, confrontatasi in un dibattito piuttosto vivace negli anni immediatamente seguenti la creazione dell'Istituto, a pensare l'ulteriore sviluppo del Sinodo quale organo di co-governo della Chiesa, esercitato abitualmente da parte del Collegio Episcopale attraverso il Sinodo, qualificato per ciò come organo dell'esercizio della potestà suprema collegiale extraconciliare.

difesa e all'incremento della fede e dei costumi, della conservazione e della fermezza della disciplina, in ordine all'analisi delle problematiche che riguardano la vita della Chiesa e sulle quali la decisione ultima risiede unicamente nel Papa, non competendo al Sinodo di dirimere le questioni sottoposte al suo parere (c. 343).

3. Il dibattito dottrinale sulla natura del Sinodo

L'analisi degli autori ed il vaglio dei loro giudizi sulla natura dell'Istituto¹⁸, non può soffermarsi solamente sulle questioni che si presentano come eminentemente giuridiche. I dati di tale natura si trovano

¹⁸ Lo studio degli autori e delle loro sentenze circa la definizione e l'interpretazione della natura del Sinodo non può non tener conto del contesto in cui gli studi sono apparsi, come pure non può tacere di un certo affievolimento dell'interesse sul tema negli anni seguenti la promulgazione del Codice. Ciò è da collegare, da una parte, alla conclusione di un processo di formulazione della normativa ecclesiastica, anche sinodale, in attesa della quale la dottrina dibatteva sia sulla fisionomia propria degli istituti giuridici e la loro collocazione nell'ordinamento canonico, sia, più in generale, sul concetto e la funzione del diritto nella Chiesa, ed in particolare nella sua articolazione con le altre discipline teologiche. Ma va tenuto presente anche un altro dato offerto dal contesto storico in cui il summenzionato dibattito è avvenuto e che riguarda più propriamente gli aspetti giuridici. Dalle modalità con le quali i problemi sono stati avvicinati si ha chiara la percezione del *disagio* della riflessione nel correlare fra loro gli aspetti teologici e quelli giuridici della realtà del Sinodo e ciò a scapito della corretta indagine canonistica. Alcuni studi sul Sinodo apparsi in quegli anni risentono di questo clima e della pregiudiziale summenzionata, soprattutto nel riferire all'Istituto, in modo esclusivo, la dottrina della collegialità episcopale, a scapito di altri dati d'indagine egualmente propri della sua realtà globale.

strettamente collegati con dati teologici ed ecclesiologici che non si possono isolare dai primi. Di fatto, il dibattuto tema della natura del Sinodo si condensa in tre questioni maggiori, intorno alle quali le posizioni degli autori possono essere raggruppate. In tal modo, riconducendo la totalità delle problematiche, anche di quelle che, non estranee al Sinodo, sono però di peso minore, all'interno di temi ed orizzonti più ampi, si mantiene una certa unitarietà della questione di fondo inerente alla natura giuridica del Sinodo, non isolandone i singoli aspetti, sia teologici che giuridici, concorrenti a rendere possibile una chiarificazione e soluzione delle tematiche-questioni affrontate.

La prima di queste questioni, considerata come questione previa, riguarda la *titolarità della potestà suprema* nella Chiesa, ripresentatasi e dibattuta durante il Concilio, sebbene questo non abbia voluto risolverla definitivamente¹⁹. La questione conosce tre possibili schieramenti dottrinali: dell'unico soggetto, ora identificato con il Romano Pontefice, ora con il Collegio dei Vescovi, e del duplice soggetto *inadeguatamente* distinto. Le prime due tesi non sono in grado di giustificare la presenza del Sinodo nella vita della Chiesa, poiché non potrebbero rendere ragione, sia del suo vincolo giuridico ed istituzionale con il Papa, come pure del suo legame teologico con tutto l'Episcopato cattolico nella condivisione della *sollicitudo pro universa Ecclesia*. Dallo studio della questione si ricava un dato certo, difficilmente sottovalutabile:

¹⁹ Cf. *Relatio Generalis de Schemate* (14 novembre 1964), nella quale la Commissione affermava esplicitamente di non aver voluto «*intrare in quaestionem disputatam de unico subiecto potestatis supremae vel de duobus eiusdem subiectis inadeguate distinctis*» (AS, v. III, pars VIII, 72).

esso si impone come esigenza metodologica di fondo, la cui disattenzione pregiudica il corretto procedere dell'analisi, della riflessione e delle conclusioni. Si tratta, da una parte, della *distinzione* tra l'ambito teologico e l'ambito giuridico nei quali la riflessione può condursi e che non sempre abbiamo trovato espresso negli autori analizzati, così che risulta spesso difficile un giudizio di sintesi ed induce ancor più l'impressione di un'insanabile disparità delle conclusioni. D'altra parte, come esposto circa le fonti, va tenuta presente la *complementarietà* dei due ambiti di indagine al fine di evitare che elementi propri dell'uno o dell'altro vengano assolutizzati e concludano a letture dell'Istituto sinodale che risulterebbero, in realtà, parziali ed insufficienti.

3.1. *Collegialità episcopale e Sinodo*

Tra i temi maggiormente dibattuti, la collegialità episcopale all'interno del Sinodo fu certamente il più presente, dato che da più parti la collegialità veniva indicata come l'acquisizione dottrinale più innovativa dell'ecclesiologia conciliare²⁰. Tuttavia il dato iniziale

²⁰ Ci riferiamo, per il tema in generale, alle opere di U. BETTI (cf. nt. 7); G. GHIRLANDA (cf. nt. 7); G. MAZZONI, *La collegialità episcopale tra teologia e diritto canonico*, Bologna 1986; H. RIKHOF, *Il Vaticano II e la collegialità episcopale*, in *Concilium* 4 (1990) 22-37; R. SOBANSKI, *L'uso del concetto di collegialità nel contesto teologico degli enunciati ufficiali della Chiesa e le sue implicanze nel diritto canonico*, in *Ibid.*, 51-62; V. DE PAOLIS - G. FELICIANI (ed.), *Collegialità e Primato*, Bologna 1993; L. NAVARRO, *Il vincolo di comunione episcopale e le sue manifestazioni giuridiche*, in *La Synodalité* (Actes du VII Congrès International de Droit Canonique), *L'Année Canonique (hors série)* 1992, 205-215. Per lo studio del tema in rapporto al Sinodo, la bibliogra-

che si impone è il carattere pluriforme del concetto al quale gli autori si richiamano, dovuto in buona parte alla non articolazione del complementare rapporto tra il contenuto teologico e la sua strutturazione giuridica²¹. La dimensione universale del *munus* dei

fia, già in parte accennata, abbonda: rinviamo per questo alle opere di G.P. MILANO, *Il Sinodo dei Vescovi* (cf. nt. 2), J.I. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos* (cf. nt. 2), A. FERNÁNDEZ, *Nuevas estructuras de la Iglesia* (cf. nt. 2).

²¹ Cf. A. ACERBI, *L'ecclesiologia sottesa alle istituzioni ecclesiali post conciliari*, in *Il Cristianesimo nella storia* 2 (1981) 203-204; G. ALBERIGO, *Istituzioni per la comunione tra l'episcopato universale ed il vescovo di Roma*, in *Ibid.*, 235-266; J. LECUYER, *Istituzioni in vista della comunione tra l'episcopato universale e il vescovo di Roma*, in *Ibid.*, 267-270; P. COLELLA, *Collegialità episcopale e Sinodo dei Vescovi*, in *La Chiesa dopo il Concilio* (Atti del Congr. intern. di Diritto canonico; Roma 14-19 gennaio 1970), Milano 1972, 333-350; Y.-M. CONGAR, *Sinodo, Primato e Collegialità episcopale*, in *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa* (ed. V. Fagiolo - G. Concetti), Firenze 1969, 44-61.

Il più delle volte gli autori hanno proceduto ad una deduzione dei contenuti giuridici direttamente dalle esigenze teologiche soggiacenti e previe alla strutturazione canonica, non riuscendo poi a conciliarle con quest'ultima. Spesso, in un siffatto modo di procedere non si tiene nel debito conto l'esplicito carattere di enunciato dottrinale-teologico che frequentemente le norme giuridiche vengono ad assumere. Mentre appare chiaro che il fondamento della collegialità sia da individuare nell'indole collegiale dell'Episcopato, ossia nella prospettiva principale con cui il Concilio ha voluto presentarlo e porlo in relazione alla Chiesa universale, non sempre la riflessione si è sviluppata nel mantenere unita la duplice dimensione concorrente a costituire la natura dell'Episcopato stesso, ossia quella ontologico-sacramentale, data dalla consacrazione sacramentale, e quella ecclesiologico-strutturale, data la comunione gerarchica, espressa nel mandato pontificio e nella *missio canonica*. Il Vescovo che entra a far parte del Collegio condivide con questi la potestà suprema sua propria, ma, in quanto singolo, egli è posto in una condizione di subordinazione rispetto al Collegio e rispetto al Romano Pontefice, cui il

singoli Vescovi, espressa nell'esercizio della potestà suprema, giuridicamente determinata come potestà del Collegio *cum et sub Petro*, secondo le determinazioni conciliari e canoniche, non si limita, tuttavia, solamente a ciò. Essa si rinviene nella partecipazione alla *sollicitudo pro universa Ecclesia*, i cui contenuti sono forse meno definiti giuridicamente, e tuttavia, non meno veri ed efficaci per il bene della Chiesa. Anche questo livello *operativo* è un aspetto della collegialità episcopale che, quindi, non può essere intesa nella sua sola accezione giuridica. Ed è questo il concetto di collegialità che si rinviene nel Sinodo dei Vescovi, come testimoniano le fonti, sia dottrinali che normative, analizzate.

Successivamente all'approfondimento della dottrina conciliare, si è diffusa la distinzione tra *collegialitas effectiva* e *collegialitas affectiva*²², dove la prima risulta dai contorni più chiari, mentre nella seconda si fanno rientrare quei vincoli di comunione che intercorrono tra i Vescovi e tra questi ed il Romano Pontefice, ma che non si esplicano in atti ed in

Collegio stesso e sottomesso. Dalla comune dimensione sacramentale che inerisce ad ogni Vescovo, come pure al Romano Pontefice, non si può far derivare immediatamente un esercizio del *munus* apostolico identico a quello del Pastore Supremo e a quello del Collegio. Il singolo Vescovo non ha, quindi, una potestà che si estende a tutta la Chiesa o su un'altra Chiesa particolare che non sia la sua propria.

²² Cf. SYNODUS EPISCOPORUM 1969, *Rel. doctr.* «*Elapso Oecumenico Concilio*», in EV 3, nn. 1653-1682; *Rel.* «*Pastor Aeternus*», in *Ibid.*, nn. 1683-1703; *Rel.* «*Nunc Nobis*», in *Ibid.*, nn. 1704-1744; SYNODUS EPISCOPORUM 1985, *Rel.* «*Ecclesia sub Verbo dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi*», in EV 9, nn. 1779-1818; COMM. THEOL. INTERN., *Iam antequam (themata selecta de ecclesiologia occasione XX anniversarii conclusionis Concilii Oecumenici Vaticani II)*, in *Ibid.*, nn. 1668-1765.

esercizio di potestà. I giudizi di alcuni autori che hanno intravisto nella seconda una sottovalutazione o una mortificazione delle esigenze derivate unicamente dalla natura sacramentale dell'Episcopato, non tengono in debito conto il dato fondamentale che è comune alle due espressioni della collegialità²³. Si tratta dell'*affectus collegialis* che facilmente viene fatto coincidere con la *collegialitas affectiva*. In realtà, esso sta a fondamento di entrambi, sia della *collegialitas effectiva* che di quella *affectiva*, ed occorre differenziarlo da quest'ultima per meglio mettere in evidenza che i vincoli di comunione episcopale non si limitano al solo esercizio della potestà collegiale (*collegialitas effectiva, lato et stricto sensu*) e nemmeno si riducono ad un semplice afflato spirituale o morale di reciproca considerazione, di vicendevole stima e di concorde collaborazione. Il condividere il dono della grazia sacramentale, ricevuto nella consacrazione episcopale, l'aver ricevuto il *munus* apostolico da esercitare secondo l'ufficio assegnato dall'autorità, fa sì che i Vescovi «*singuli ea sollicitudine pro universa Ecclesia ex Christi institutione et praecepto tenentur, quae, etiamsi per actum iurisdictionis non exercentur, summo opere tamen confert ad Ecclesiae universalis emolumentum*» (LG 23 b). Ci pare, dunque, essere questo il livello della collegialità che correttamente è da im-

²³ Cf. G. ALBERIGO, *Istituzioni per la comunione* (cf. nt. 21); A. ACERBI, *L'ecclesiologia sottesa alle istituzioni ecclesiali* (cf. nt. 21); J. GROOTAERS, *I Sinodi dei Vescovi del 1969 e del 1974: funzionamento insoddisfacente e risultati significativi*, in *Il Cristianesimo nella storia* 2 (1981) 271-294; L. KAUFMANN, *Sinodo dei Vescovi: né consilium, né consilium, né sinodo. Frammenti di una critica dal punto di vista del "movimento sinodale"*, in *Concilium* 4 (1990) 87-98.

mettere nel Sinodo. Esso non va riferito alla *collegialitas effectiva* intesa in senso stretto, poiché il Sinodo è «*suapte natura*» un organo consultivo, cui è affidata una *funzione* (e non una potestà, come alcuni affermano²⁴) consultiva. Anche nel caso in cui il Romano Pontefice gli conferisse la potestà di deliberare su qualche materia, essendo una potestà di natura delegata, non la si potrebbe paragonare a quella esercitata dal Collegio, riunito in Concilio Ecumenico, e nemmeno si potrebbe assimilarla alla potestà, sempre collegiale, esercitata dai Vescovi «*in orbe terrarum degentibus*» (extraconciliare) chiamati dal Papa a porre un vero atto collegiale. L'*affectus collegialis* che lega fra loro i Vescovi viene manifestato nel Sinodo attraverso la *collegialitas affectiva* e si specifica in ordine alla *sollicitudo*, premura non esclusiva di tale Istituto, tuttavia in esso fortemente significata. Rivestiti della rappresentanza morale di tutto l'Episcopato cattolico, i membri dell'assemblea sinodale danno concreta attuazione alla *sollicitudo* descritta in LG 23. Così, già nel reggere le proprie Chiese «*ipsi efficaciter conferunt ad bonum totius mystici Corporis, quod est etiam corpus Ecclesiarum*», poiché il ministero ad essi affidato, pur direttamente esercitato su una Chiesa particolare, è lo stesso ufficio apostolico che Cristo ha trasmesso a Pietro e agli Apostoli e da questi ai loro successori. Nella comu-

²⁴ CF. W. BERTRAMS, *La struttura del Sinodo dei Vescovi*, in *La Civiltà Cattolica* 116/IV (1965) 417-423; ID. *Commentarium in Litt. Ap. "Apostolica Sollicitudo"*, in *Periodica* 55 (1966) 115-132; ID. *De Synodi potestate cooperandi in exercitio potestatis primatialis*, in *Periodica* 57 (1968) 528-546. Non ha senso parlare di "potestà consultiva"; la potestà è in ordine alla responsabilità decisoria.

nione tra loro, i Vescovi realizzano la comunione tra le Chiese (*communio inter Ecclesias*) e, nella comunione e subordinazione al Romano Pontefice (*communio hierarchica*), immettono nella comunione con la Chiesa universale (*communio ecclesiastica seu catholica*) le proprie Chiese particolari «*in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit*» (LG 23a; cc. 368; 369).

Il Sinodo, dunque, mentre viene correttamente posto nel suo significato giuridico quale organo consultivo dell'ufficio del Primato, rivela tutta la sua ricchezza teologica, poiché lega fra loro profondamente la responsabilità del Capo della Chiesa su tutta la Chiesa, la comunione delle Chiese particolari fra di loro e con la Chiesa universale, i legami di comunione fra i Vescovi e di comunione-subordinazione di questi con il Papa, la condivisione della *sollicitudo pro universa Ecclesia*²⁵, propria di coloro che Cristo ha posto a reggere la sua Chiesa. Infine, considerato nel suo dinamismo interno, il Sinodo si rivela quale «*ostensio admodum fructuosa efficacissimumque instrumentum episcopalis collegialitatis*»²⁶ ossia dell'af-

²⁵ La *sollicitudo pro universa Ecclesia* nel Sinodo è qualitativamente significata dai seguenti elementi: il convenire dalle diverse parti del mondo di Vescovi preposti alle loro Chiese particolari; l'essere convocati da colui che è il centro dei vincoli della comunione gerarchica, perpetuo principio e fondamento dell'unità dei Pastori e dei fedeli; l'opera di aiuto e di consiglio che gli stessi offrono al Pastore Supremo della Chiesa, il quale, nell'esercizio del suo singolare *munus* «*communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus*» (c. 333, § 2).

²⁶ IOANNES PAULUS II, *In postremo conventu*, discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi (30 aprile 1983), in AAS 75 (1983) 650.

fectus collegialis che, nei lavori sinodali, rende operativa la *collegialitas affectiva* ed in questo modo «*nihilominus collegialitatem significat ratione prorsus insigni, licet diversa a viis Concilii Oecumenici*».

Quindi, tenuto conto del carattere divino della natura collegiale del ministero episcopale, l'*affectus collegialis*, fondamento di ogni espressione della collegialità, mentre è sempre presente nelle relazioni di comunione tra i Vescovi, nel Sinodo è particolarmente favorito (*efficacissimum instrumentum*) e manifestato (*fructuosa ostensio*).

3.2. Funzione consultiva e Sinodo

Mentre la tematica precedente ha incontrato il favore e l'interesse principale degli autori, non così il tema della funzione consultiva che è riconosciuta al Sinodo come *munus* suo proprio (*Ap. Soll.*, II; c. 343). Da un punto di vista eminentemente giuridico, ci pare che qui si raggiunga il cuore della natura giuridica di tale Istituto: trattandosi di un organo consultivo del Romano Pontefice, in aiuto al suo ufficio su tutta la Chiesa, per definirle i profili giuridico-canonici diventa imprescindibile l'attenta analisi della funzione che gli è assegnata.

Non pochi autori, più che studiare i contenuti ed i significati della funzione consultiva nella Chiesa e, quindi, i suoi contenuti canonici, si sono limitati ad assumerli, generalmente e genericamente, dalla scienza giuridica civilistica, senza però sottoporli ad un attento esame e mancando di rimarcare la specificità dell'ordinamento ecclesiale in cui quella si iscrive. Così, in riferimento al Sinodo, il dibattito, seppur minore se confrontato con la tematica della collegialità, si è ristretto a studiare l'eventuale verificarsi del

conferimento della potestà deliberativa da parte del Romano Pontefice e se, in tale caso, fosse corretto considerare la potestà del Sinodo come potestà *solo* delegata (tenute in primo piano le esigenze provenienti dalla particolare fisionomia *episcopale* dell'Istituto) e se eventuali atti deliberativi potessero essere giudicati come esercizio potestativo della collegialità nella sua forma extraconciliare²⁷.

Sebbene la riflessione canonistica sul tema sia piuttosto limitata²⁸ e certamente necessiterebbe di studi sistematici, da essa si ricava l'orizzonte di fondo nel quale ordinare i concetti implicati.

Il primo dato è offerto dal significato teologico ed ecclesiologico della categoria *communio* e della realtà da essa espressa, da cui si fa derivare l'esistenza di ministeri, funzioni ed organismi tramite i quali vengono strutturati la *partecipazione* e la *corresponsabilità*

²⁷ Anche in questo caso, la mancata tematizzazione del significato e dell'ambito operativo della funzione consultiva è la conseguenza del non mantenere costantemente correlati i livelli teologico e giuridico dell'indagine, privilegiando il primo aspetto, a scapito dell'altro e giudicando quest'ultimo come una giustapposizione di carattere meramente positivo, rispetto al primo. Più in generale, però, manca un'unitaria riflessione sul significato teologico dell'ordinamento ecclesiale più generale e secondo finalità e compiti che caratterizzano specificatamente quell'entità una volta costituita.

²⁸ J. ARIAS, *La función consultiva*, in *Ius Canonicum* 11 (1971) 217-244; J. BEYER - G. FELICIANI - H. MÜLLER, *Communione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1980; E. CORECCO, *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?*, in *Communio* 1 (1972) 32-44; G.P. MILANO, *Forme e contenuti dell'attività consultiva nella Chiesa, con particolare riguardo al Collegio Episcopale*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 46 (1990) 285-309; A. LEITE SOARES, *A comunhão na constituição hierárquica da Igreja*, Porto 1992; H. MÜLLER, *De formis iuridicis corresponsabilitatis in Ecclesia*, in *Periodica* 69 (1980) 303-320.

dei fedeli all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo lo *status* giuridico di cui ciascuno è rivestito. Anche qui si ritrova un duplice livello della realtà accennata: a livello ontologico-sacramentale, per il battesimo ricevuto, ogni fedele è depositario di una *responsabilità* generale che, essendo condivisa con gli altri fedeli, diventa una vera *corresponsabilità*, in ordine alla partecipazione alla vita interna della comunità ecclesiale. Insieme a questo livello se ne dà un altro, di tipo ecclesiologico-strutturale, nel quale vengono evidenziate responsabilità specifiche di alcuni, diverse da quelle di altri, in ragione della strutturazione gerarchica della ministerialità nella Chiesa, conseguenza del carattere organico della *communio* (NEP 2°). Data la differente partecipazione al *munus* apostolico che Cristo ha trasmesso alla sua Chiesa, da questa derivano responsabilità differenziate che, in quanto rivestite dal ministero gerarchico, coincidono con la responsabilità di governo (*responsabilità della decisione*); in quanto rivestite dai fedeli, fondano la *responsabilità della partecipazione*²⁹. Si spiega in tal modo la

²⁹ Mentre all'interno dei due singoli nasce una corresponsabilità data dall'omogeneità delle responsabilità personali e comuni, lo stesso non vale se i due ordini vengono tra loro relazionati, ossia non si dà origine ad una comune *corresponsabilità*, essendo diverso il grado della partecipazione e, quindi, della responsabilità interna. Tuttavia, nessuno dei due ordini, pastori e fedeli, detiene in modo esclusivo la *totalità* del potere che Cristo ha dato alla sua Chiesa, così che la responsabilità della decisione e la responsabilità della partecipazione si relazionano nella subordinazione della seconda alla prima, ma anche nell'interdipendenza. La potestà della decisione è affidata formalmente a chi nella Chiesa è rivestito dell'autorità, diventando così *responsabile* della decisione; ma l'autorità non potrà agire escludendo dalla *partecipazione* il *resto* della totalità. Cf. A. LEITE SOARES (cf. n. 28), 357-362.

differente strutturazione della potestà deliberativa e del voto consultivo all'interno dell'ordinamento canonico, dal quale, per altro, traspare come entrambi le responsabilità concorrono a comporre il processo decisionale, anche nel caso in cui l'autorità non assumesse formalmente i pareri esibiti e producesse una decisione non suggerita da quelli, competendo a lei sola la responsabilità della decisione autoritativa.

I concetti sopra richiamati si possono ritrovare anche all'interno del Sinodo dei Vescovi, così come è stato strutturato, come pure dalla dinamica del suo funzionamento. Al Sinodo, in quanto organo consultivo, «*est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta*» (c. 343). Non gli compete perciò una responsabilità della decisione che spetta, invece, unicamente al Romano Pontefice. Per conseguenza, esso non è giuridicamente *corresponsabile* con il Pastore Supremo del governo della Chiesa universale. Il Sinodo, in tal senso, non è un *organo di corresponsabilità*. Ma per i contenuti analizzati precedentemente, gli è riconosciuta una partecipazione al *munus* del Capo della Chiesa il quale, decisa la modalità di esercizio del medesimo, convoca il Sinodo perchè, attraverso la consultazione, gli vengano esibite quelle illustrazioni, pareri, dati di studio sui quali egli deciderà se e come servirsene in ordine agli interventi esigiti dalle circostanze e per il bene della Chiesa. In tal senso il Sinodo è un organo all'interno del quale i Vescovi sono rivestiti della responsabilità di studiare le questioni loro sottoposte e di formulare il *voto* richiesto, ma al quale, non competendo la decisione, è assegnata solo una *partecipazione* al *munus* personale dell'autorità cui è subordinato. La responsabilità della partecipazione del Sinodo non equivale alla

responsabilità della decisione del Pastore Supremo, ed anche da questo punto di vista l'Istituto sinodale non è organo di corresponsabilità, bensì *organo di partecipazione*³⁰.

I dati sin qui riassunti rientrano nell'ambito di una riflessione propriamente giuridica, la quale si complementa con il valore che, a livello ecclesiale, assume la consultazione sinodale, quale momento in cui viene vissuta e rafforzata la comunione, nello sforzo comune di giungere ad un *consensus* sulle questioni trattate. Ciò si verifica anche nel Sinodo e la funzione consultiva che gli è riconosciuta, mentre costituisce l'ambito giuridico dell'esercizio del suo «*munus edocendi et consilia dandi*», impone di sottolineare la valenza *morale* del parere ultimamente espresso, il quale, per il fatto di provenire da un'assemblea così qualificata e se rafforzato dall'unanimità dei pareri «*prae se fert pondus ecclesiale peculiaris generis, quod alicuius voti consultivi rationem simpliciter formalem excedit*»³¹.

³⁰ La partecipazione, dunque, costituisce l'orizzonte di significato in cui la funzione consultiva del Sinodo viene a situarsi, ponendosi, a sua volta, come il contenuto della sua natura giuridica. Ad essa non si oppone il caso dell'eventuale conferimento della potestà deliberativa, poiché essa verrebbe delegata dal Romano Pontefice e non gli competerebbe in virtù della sua definizione giuridica. In tal caso il Sinodo sarebbe rivestito della *responsabilità della decisione*, ma condividerebbe una potestà non sua propria, bensì quella personale del Papa. Si potrebbe, in tal caso, qualificarlo quale *organo di corresponsabilità*, ma solo in senso lato, trattandosi di un caso particolare che, pur contemplando dalla sua regolamentazione, appare come un'eccezione a quest'ultima.

³¹ IOANNES PAULUS II, *In postremo conventu*, discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi (30 aprile 1983), in *AAS* 75 (1983) 650-651.

4. Una tematica aperta: sviluppo o evoluzione del Sinodo?

Il dibattito dottrinale sul Sinodo ha sempre compreso al proprio interno anche questa tematica, richiamandosi al «*perfectiorem usque formam assequi poterit*» del proemio di *Ap. Soll.*³².

a) *Analisi critica delle proposte.* Delle proposte che alcuni autori (per la verità pochi) hanno formulato in ordine ad una modifica sostanziale della configurazione giuridica dell'Istituto sinodale³³, qui ci preme

³² Gli autori riconoscono, da una parte, un'avvenuta *evoluzione normativa*, mirante a rendere più chiara e funzionale la dinamica sinodale e la cui novità più eloquente è da intravedere nella creazione del Consiglio della Segreteria Generale ed in alcuni chiarimenti espressi nella legislazione codiciale. Dall'altra, però, alcuni autori, non ritengono sufficienti tali modifiche, pensando ad un'*evoluzione* del Sinodo che ne muti la struttura sostanziale e renda esplicite alcune esigenze che furono alla base della sua istituzione, rimaste insoddisfatte dalla conformazione strutturale assegnata all'Istituto dal Legislatore, sostanzialmente immutata sino a questo momento. Appare così evidente che, mentre l'Autorità ha inteso la «*perfectiorem usque formam*» nel senso di un successivo adeguamento e perfezionamento della funzione e dei compiti assegnati al Sinodo, alcuni settori della dottrina teologica e canonistica si sono spinti ad interpretarla come uno sviluppo della sua natura, inizialmente delineata secondo quei contenuti, ma, successivamente ad una comprensibile fase di sperimentazione, da modificare radicalmente. In questo caso diventa necessario risalire alle motivazioni di fondo e alle precomprensioni che hanno condotto questi autori a formulare le proprie proposte.

³³ Ci riferiamo alle posizioni di G. ALBERIGO, *Istituzioni per la comunione tra l'episcopato universale e il vescovo di Roma*, (cf. nt. 21), 262-266; A. ANTÓN, *La collegialità nel Sinodo dei Vescovi*, in *Il Sinodo dei Vescovi: natura, metodo e prospettive* (cf. nt. 2), 108; G.P. MILANO, *Il Sinodo dei Vescovi* (cf. nt. 2); J. ARIAS, *La función consultiva* (cf. nt. 28), 242-243.

di rimarcare le motivazioni, espresse o intuibili, che soggiacciono alle proposte.

Comune a tutte è la dialettica tra *votum consultivum* e *votum deliberativum*, la quale viene risolta o in favore dell'esclusivo riconoscimento giuridico della funzione consultiva (Milano, Arias), o in favore dell'attribuzione, abituale o per determinati ambiti, della potestà deliberativa (Alberigo, Antón). Diversa è però la giustificazione che gli autori formulano al riguardo. Da una parte si intende dare concreta attuazione al principio della collegialità episcopale, attualmente condivisa solo in senso morale (Antón) e quindi insufficiente o limitata dal diritto positivo (Alberigo). Basterebbe, perciò, ampliare il campo di competenza del Sinodo e dotarlo di una vera titolarità potestativa in «*punti dottrinali e disciplinari di grave importanza*» (Antón). Oppure, sostituirlo con un nuovo organo che fosse per natura sua deliberante e rendesse finalmente *collegiale* la guida della Chiesa (Alberigo). Dall'altra, stante la poca chiarezza dei concetti teologici e la loro articolazione e traduzione in termini giuridici, converrebbe sanzionare in modo esclusivo la natura consultiva del Sinodo, sia mantenendolo nella sua forma attuale (Milano), sia creando un nuovo organo con le caratteristiche derivanti dai contenuti generali dell'attività consultiva (Arias). In tal modo, superate le aporie di carattere dottrinale, l'attenzione si concentrerebbe sui meccanismi procedurali e sui profili funzionali dell'Istituto (Milano). Nello stesso tempo, il Sinodo potrebbe dotarsi di quelle competenze e funzioni tipiche di un'attività consultiva rivolta non solo al soggetto personale del governo ecclesiastico, ma a tutti gli altri organi centrali dell'amministrazione, favorendo al proprio interno una vera rappre-

sentanza di tutti i settori della comunità ecclesiale (Arias).

b) *Giudizio critico delle proposte.* Le proposte sopra considerate, dunque, non si limitano a studiare e a suggerire una perfezionabilità dell'Istituto che riguardi il solo miglioramento della funzione ad esso assegnata. Pur non mancando tale orientamento, gli autori si spingono oltre il livello dell'adeguamento normativo e della perfezionabilità funzionale o strumentale del Sinodo, fino a toccare i caratteri essenziali tramite i quali il Legislatore ha voluto delineare la sua natura giuridica.

Ora, tali proposte, mentre mantengono un certo grado di legittimità all'interno di una discussione dottrinale e soprattutto in fase di *ius condendum*, risultano, invece, non più ammissibili a seguito dell'intervento autoritativo del Legislatore. Anzi, è da ricercare in esso e nella *mens* soggiacente all'atto positivo della promulgazione il senso secondo il quale si possa orientare uno sviluppo del Sinodo. Considerando che il Legislatore non pone in vita un ente giuridico soltanto per una decisione di convenienza e di opportunità, ma anche e soprattutto nel rispetto e nell'armonia dell'ordinamento ecclesiastico generale ed ultimamente per il bene della Chiesa, da quel concreto atto di autorità e dalla configurazione giuridica assegnata all'Istituto; si può risalire a quella precisa intenzione la quale, per ciò stesso, costituisce il fondamento dottrinale e la giustificazione ultima della decisione presa. Ciò non preclude la possibilità che il Sinodo possa evolversi, dato il suo carattere di *istituto ecclesiastico*; ma ciò dovrebbe avvenire non a prescindere dai principi che hanno guidato la volontà istitutrice la quale, regolamentando il Sinodo come organo consultivo del Primato, ha chiaramente esclu-

so la legittimità e l'ammissibilità di un esercizio della suprema potestà collegiale come abituale forma del governo ecclesiastico³⁴.

Tale conclusione, evidentemente, non esclude quei suggerimenti che si collocano in una prospettiva di miglioramento funzionale. Essi mirano, da una parte, a rendere il Sinodo strumento sempre più efficace della funzione consultiva al livello più alto del governo ecclesiastico, dall'altra, tengono viva la consapevolezza che il carattere principale della stessa funzione consultiva è quello della sua duttilità e speditezza, al quale si oppongono una fissità perdurante delle sue procedure e la non attenzione ad adeguare le sue dinamiche interne alle esigenze di governo che sollecitano la consultazione³⁵.

³⁴ Da questa considerazione si ricava la seguente conseguenza: se nella legislazione che attualmente regge il Sinodo e negli interventi ad essa precedenti, il Legislatore ha avuto cura di mantenere costante il profilo giuridico dell'Istituto, mettendo in luce il suo carattere di organo consultivo del Primato, ciò significa che alcune delle motivazioni poste a fondamento delle proposte di cui sopra, non solo non rivestono il carattere di necessità con il quale venivano presentate, ma anche che la questione sull'*evoluzione* del Sinodo non può più essere affrontata in tal senso, ed anzi, dovrebbe privilegiare altri ambiti di significato ed itinerari di ricerca. Ci riferiamo, in particolare al dibattuto tema della collegialità e del suo grado di attuazione all'interno del Sinodo: la possibilità di dotare abitualmente il Sinodo di potestà deliberativa e renderlo, in tal modo, organo del Collegio, capace dell'esercizio della potestà collegiale extraconciliare, oltre a non essersi verificata nemmeno come caso eccezionale nel corso di questi anni, è stata dichiaratamente evitata con l'esclusione dell'inciso "*totius catholici Episcopatus partes agens*" dal c. 342. Cf. PONT. COMM. CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Sessio IV* (18 gennaio 1980), in *Communicationes* 14 (1982) 92-93.

³⁵ Di tutto questo bisognerà certamente tener conto se non si vorrà ridurre l'Istituto a qualcosa di informe, di volta in volta

c) *Possibili ambiti e condizioni dello sviluppo del Sinodo*. Tenute presenti le ragioni sopra esposte, non è, tuttavia, fuori luogo per la scienza canonistica studiare e dibattere le modalità e i contenuti di una *evoluzione* degli ambiti di utilizzo del Sinodo. Sebbene da parte nostra si preferisca rivolgere l'attenzione allo *sviluppo* del Sinodo e, quindi, alla perfettibilità della sua forma, può essere utile accostare la questione *dell'evoluzione* dell'Istituto, evitando, però, di intendere questo termine nel senso in cui alcuni settori della dottrina di questi anni l'hanno inteso. In tal modo crediamo pure che la questione possa presentarsi sollevata da quell'insieme di problematiche teologiche che la facevano apparire come un'esigenza necessaria, traendo dai presupposti invocati una sottovalutazione di quei contenuti di valore indicati, invece, dall'autorità e posti a fondamento della natura giuridica del Sinodo, quasi che la sua *evoluzione* dovesse necessariamente giungere ad una ristrutturazione e modifica sostanziale dei suoi profili giuridici. Il termine *sviluppo*, da parte sua, può comprendere

adattabile, ma perciò privo di specificità e finalità proprie: sarà, quindi, utile riferirsi alla sua natura e ai compiti generali assegnatigli. Parimenti, se si vorrà rispondere adeguatamente alle esigenze e alle sollecitazioni che le circostanze dei tempi impongono, sarà necessario tener quanto più possibile *aperte* le dinamiche e le procedure interne, in modo che la funzione consultiva possa raggiungere gli obiettivi suoi propri. Nei due casi, non pare trattarsi di una vera e propria *evoluzione* del Sinodo, ma di uno *sviluppo* dello stesso ed identico soggetto che mantiene intatta la propria fisionomia giuridica di organo consultivo del Primato, pur affinando, perfezionando ed adeguando alle esigenze del momento la propria strumentalità. Cf. J.I. ARRIETA, *El Sínodo de los Obispos. Criterios que enmarcan su evolución normativa*, in *Ius Canonicum* 24 (1984) 51-85; *Lo sviluppo istituzionale del Sinodo dei Vescovi*, in *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 189-213.

correttamente al proprio interno quella evoluzione normativa, più sopra esposta, caratterizzata dall'adattamento della funzionalità e strumentalità dell'Istituto alle esigenze concrete, dall'esplicitazione di contenuti già presenti sin dalla sua istituzione ed, infine, dall'interesse verso ambiti e possibilità di esercizio del suo *munus* più ampi che non gli attuali.

Un altro elemento ci pare doveroso rimarcare: se il dibattito dottrinale deve necessariamente confrontarsi con la fisionomia propria del Sinodo e con il laborioso *iter* che ha condotto alla sua istituzione, esso non può prescindere da altri due aspetti fondamentali che da quelli si deducono. Da una parte il Sinodo è un *istituto ecclesiastico* che, non rientrando come tale nelle strutture fondamentali della costituzione divina della Chiesa (sebbene sia la traduzione storico-concreta di una verità rivelata quale la natura collegiale dell'Episcopato), esso può mutare la propria fisionomia per un intervento successivo del Legislatore, ed essere ricondotto ad altri ambiti dell'esercizio dell'autorità suprema nella Chiesa, quale quello del Collegio dei Vescovi. Non mancano, tuttavia, autori che fanno rilevare la difficoltà che si presenterebbe nell'andare contro una precisa intenzione del Concilio, assunta e ratificata dal Romano Pontefice, condensata in CD 5. D'altra parte, un processo veramente innovativo della natura del Sinodo, per come esso è stato istituito e regolamentato, rientra unicamente nella sfera della decisione e dell'intervento del Papa. Il Romano Pontefice, quindi, è assolutamente libero di convocare, nella forma di un'assemblea sinodale, il Collegio dei Vescovi, agente attraverso propri rappresentanti, affinché venga esercitata la potestà suprema collegiale extraconciliare. Si entrerebbe qui nella sfera di un giudizio di convenienza e di opportunità, la

cui responsabilità è da far risalire unicamente al Papa, poiché a lui solo è riconosciuta la prerogativa di «*seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat*» (c. 337, § 2). Nel caso in parola, il Papa dovrebbe espressamente dichiarare che i Vescovi così riuniti sono chiamati ad un atto collegiale («*dummodo Caput Collegii eos ad actionem collegialem vocet*». LG 22b); egli stesso entrerebbe a far parte dell'assemblea convocata (diversamente che nel Sinodo), la quale eserciterebbe non la potestà delegata dal Romano Pontefice, bensì la potestà suprema del Collegio, riunito *cum et sub Petro*; gli atti finali, necessariamente ratificati dal Papa (c. 341, § 2), sarebbero atti di esercizio della potestà suprema collegiale, e perciò esercizio della *collegialitas effectiva* in senso stretto³⁶.

Eguali rilievi si possono avanzare qualora il Sinodo fosse considerato come possibile sostituzione del Concilio. Anche in questo caso è necessario l'intervento diretto ed esplicito del Romano Pontefice, poiché «*Concilium Oecumenicum numquam datur, quod a Successore Petri non sit ut tale confirmatum vel saltem receptum; et Romani Pontificis praerogativa est haec Concilia convocare, iisdem praesidere et eadem confirmare*» (LG 22b; cf. cc. 337-338; 340; 341). E

³⁶ Appare chiaro, per gli elementi appena richiamati, che un'assemblea di tale specie non sarebbe più un'assemblea *sinodale*, conforme alla fisionomia giuridica delineata in *Ap. Soll.* Il Sinodo, in tal caso, soprattutto attraverso alcuni suoi organismi interni, offrirebbe solamente una *base strumentale* per un'azione potestativa extraconciliare del Collegio, ma non si potrebbe qualificare quell'azione come propria del Sinodo, poiché essa non è assolutamente contemplata dalle possibili tipologie assembleari, dalle finalità e dai compiti suoi propri.

quindi, come nell'esercizio extraconciliare della stessa potestà, compete al Papa il giudizio di convenienza e di opportunità sulla riunione del Concilio *attraverso* la convocazione dell'assemblea sinodale. Quest'ultima, allora, dovrebbe essere considerata come la rappresentanza di tutto il Collegio che, dato il crescente numero dei suoi membri, sarebbe difficile riunire nella sua totalità, risultando oltremodo problematico il lavoro propriamente assembleare³⁷.

Mentre risulterebbe insufficiente motivare la sostituzione del Concilio con il Sinodo per la semplice difficoltà tecnico-pratica della sua celebrazione, data anche l'indeterminatezza del concetto giuridico di rappresentanza che il Sinodo riveste, ancora una volta si potrebbe pensare di impiegare quest'ultimo, o qualche suo organismo interno, per una preparazione, remota e/o prossima, del primo. Si potrebbero prevedere momenti di dibattito e di approfondimento delle tematiche allo studio dapprima nelle sedi periferiche (come ad esempio nelle Conferenze episcopali), ai quali seguirebbero momenti di confronto e di sintesi in seno al Sinodo, così che gli Schemi da esibire, poi, all'interno dell'assemblea conciliare si

³⁷ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 92-93. A riguardo di tale eventualità, bisognerebbe tener presente che, durante l'elaborazione di CD 4, fu espressamente scartata la possibilità per la quale i Vescovi avrebbero potuto prendere parte al Concilio per mezzo di rappresentanti, mentre si riconobbe che «*omnibus Episcopis, qui sint membra Collegii episcopalis, ius esse ut Concilio Oecumenico intersint*». Il c. 339, § 1 è ancora più categorico: «*Ius est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint*». La difficoltà di una "rappresentanza" del Collegio in questo senso si ha anche nell'ipotesi precedente di azione extraconciliare.

presentino come già noti, riflettuti e già rivestiti di un primo livello di *consensus*, da consolidare più chiaramente durante le sessioni plenarie del Concilio ed in esse approvarli. In tal modo si eviterebbe anche il rischio di creare istanze intermedie dell'esercizio della potestà suprema che non siano quella personale del Romano Pontefice e quella collegiale di tutto il Collegio riunito da lui e a lui subordinato³⁸.

In conclusione, pur ribadendo l'assoluta libertà del Romano Pontefice, non ci pare che si possa prevedere, attesa la sua attuale natura giuridica, *un'evoluzione* del Sinodo che non contempi, nello stesso tempo, un soggetto diverso dall'attuale, mentre rimane aperta la possibilità di uno *sviluppo* del suo *munus* in ordine all'esercizio della potestà suprema collegiale, la quale non sarebbe esercitata dal Sinodo in quanto tale, ma preparata attraverso l'impiego della sua strumentalità, senza per questo modificare la fisionomia e i profili giuridici del medesimo.

MAURIZIO BRAVI

³⁸ Anche in questo caso il Sinodo fungerebbe da *strumento operativo* del principio della collegialità episcopale, senza però sostituirsi al Collegio e senza venir meno alla sua fisionomia di organo di aiuto al Pastore Supremo della Chiesa e Capo del Collegio, all'interno del quale egli è il centro della sua indivisibile unità. Cf. IOANNES PAULUS II, *Mentre il periodo*, discorso alla Curia Romana (20 dicembre 1990), in AAS 83 (1991) 740-749.